

**ATTO N. 1255**

**DISEGNO DI LEGGE**

*di iniziativa*

*della Giunta regionale (deliberazione n. 650 del 24/06/2013)*

***“NUOVE NORME IN MATERIA DI BONIFICA ED IRRIGAZIONE - ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA L.R. 23/12/2004, N. 30 (NORME IN MATERIA DI BONIFICA)”***

---

*Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e Privacy  
il 02/07/2013*

*Trasmesso alla I e II Commissione Consiliare Permanente il 02/07/2013*



# Regione Umbria

Giunta Regionale

---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 650 DEL 24/06/2013

**OGGETTO:** Nuove norme in materia di bonifica. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bracco Fabrizio Felice	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Componente della Giunta	Presente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Presente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Assente
Tomassoni Franco	Componente della Giunta	Presente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

---

Presidente: Catuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

---

## LA GIUNTA REGIONALE

**Vista** la relazione illustrativa avente ad oggetto "*Nuove Norme in materia di bonifica ed irrigazione. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica). Adozione*" presentata dal Direttore Giampiero Antonelli-

**Preso atto** della proposta di disegno di legge presentata dall' Assessore Fernanda Cecchini avente ad oggetto: "*Nuove Norme in materia di bonifica ed irrigazione. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica). Adozione*";

**Preso atto** del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

**Preso atto** degli elementi finanziari risultanti dalla scheda di cui all'art. 31 comma 2 della L.R. 28/02/00 n. 13 che si allega;

**Dato atto** che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate

**Vista** il parere del Consiglio delle Autonomie Locali trasmesso dal Presidente in data 17.04.2013 prot. n. 123

**Visto** il parere e le osservazioni formulate dal Comitato Legislativo inviate via PEC in data 12.06.2013 pro.n. 82829;

**Preso atto** delle indicazioni emerse in sede consultiva;

**Ritenuto** di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

**Vista** la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

**Visto** l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

**A voti unanimi espressi nei modi di legge,**

## DELIBERA


- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "**Nuove Norme in materia di bonifica ed irrigazione. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica)**" e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l' Assessore Fernanda Cecchini di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE



IL PRESIDENTE





**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

Disegno di legge: *“Nuove Norme in materia di bonifica ed irrigazione. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica).”*

**RELAZIONE**


1. Con DGR n. 1687 del 19 dicembre 2012 è stato avviato l'iter legislativo di revisione e modifica delle norme regionali in materia di bonifica mediante la preadozione del ddl *“Nuove norme in materia di bonifica ed irrigazione”*;
2. In particolare il ddl preadottato modifica ed integra in maniera sostanziale la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica) accogliendo i principi dettati dal legislatore regionale all'art. 67 della L.R. 18/2011 e riferiti:
  - alla ridefinizione dei comprensori di bonifica e le modalità di delimitazione dei relativi ambiti territoriali;
  - al riordino delle funzioni pubbliche di competenza dei consorzi di bonifica ed il conferimento di quelle regionali finalizzate alla bonifica e alla difesa del suolo alle unioni speciali di comuni;
  - all'adeguamento dei criteri e le procedure per lo svolgimento delle funzioni pubbliche e private dei Consorzi di bonifica
  - alle funzioni di vigilanza e controllo della Regione sulle attività e sul funzionamento dei Consorzi di bonifica al fine di assicurare la massima efficienza degli stessi.
3. Ad avvenuta preadozione (DGR n. 1687/2012) , il disegno di legge in oggetto è stato inviato al Consiglio delle Autonomie locali (CAL) in data 7 gennaio 2013 per l'acquisizione del previsto parere.
4. Il CAL in data 17 aprile 2013, nell'espressione del proprio parere ha preliminarmente chiesto alla Giunta regionale di valutare l'opportunità di **rinvviare la trattazione** del ddl in una fase successiva all'assestamento del percorso di costituzione delle Unioni speciali dei Comuni e alla ridefinizione delle funzioni delle Province;
5. Nel merito il CAL:
  - a) ha accolto favorevolmente la scelta di allocare le funzioni pubbliche di interesse regionale in capo alle Unioni speciali dei Comuni
  - b) ha condiviso la scelta dell'avvalimento "di norma" ai Consorzi di bonifica delle le attività ad essi affidati dalle Unioni speciali dei Comuni;
  - c) ha evidenziato un presunto contrasto tra l'art. 11 comma 3 e l'art. 2 comma 2 in merito all'ambito territoriale del Consorzi di bonifica. *(Tuttavia non si rileva alcun contrasto perché la norma fa riferimento a due ambiti distinti: l'uno quello dei Comprensori di bonifica (art. 2 c.2) l'altro quello degli ambiti territoriali di competenza dei Consorzi (art. 11 comma3)*
  - d) ha rilevato una possibile problematica scaturente dall'applicazione dell'art. 15 che potrebbe addirittura creare maggiori costi per la creazione di strutture gestionali comuni. *(Tale rilievo appare condivisibile e, conseguentemente, si prevede di demandare alla Giunta regionale con proprio atto le modalità ed i termini per l'esercizio delle funzioni associate);*
  - e) propone all'art. 23 di ripristinare l'intesa tra consorzi ed ATI (già prevista all'art. 31 comma 3 della l.r. 30/2004) per il contributo a carico del gestore del servizio idrico integrato qualora questo di riferisca a benefici derivanti da opere pubbliche di bonifica. *(Tale proposta non si ritiene condivisibile in quanto in tutte le leggi regionali in materia è previsto l'obbligo del pagamento del contributo consortile anche per il vantaggio recato dalle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione. A riguardo si sottolinea che, per maggiore chiarezza della norma, è stato modificato in questa parte il testo del ddl.)*
6. Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento interno della Giunta regionale, il Comitato Legislativo preso atto di quanto espresso dal CAL, ha avviato i lavori di esame del ddl in oggetto e, in data 2 giugno 2013, ha espresso **parere favorevole** all'ulteriore iter legislativo della norma rinviando al Servizio regionale Politiche agricole, Produzioni vegetali e Sviluppo rurale il testo rielaborato dal Servizio Affari giuridico-legislativi ed istituzionali in collaborazione con la Direzione proponente.
7. In sintesi, il ddl in oggetto, in esito a quanto osservato dal CAL ed a seguito delle rielaborazioni apportate dal Comitato legislativo, modifica ed integra la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di Bonifica) nel modo che segue:
  - a) si ridefiniscono gli ambiti dei comprensori di bonifica e le modalità e tempi per la ridefinizione (Art. 2);

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

- b) si conferiscono le funzioni regionali in materia di bonifica e quelle finalizzate alla difesa del suolo dal dissesto idrogeologico alle unioni speciali di comuni, fatte salve le funzioni di programmazione di dette attività che restano in capo alla Regione (Art. 4)
- c) si definiscono le funzioni regionali di cui all'art. 4 e si prevede l'affidamento, di norma, di tali funzioni ai consorzi di bonifica territorialmente competenti e all'Agenzia forestale nei territori non coperti dai consorzi. (Art.5)
- d) si prevede la concessione di contributi, fino ad un massimo del 100% del relativo onere, all'unione speciale di comuni per gli interventi pubblici di bonifica di cui all'art. 5 sulla base di progettazione approvata dalla Giunta regionale. Si autorizzano altresì le unioni speciali di comuni a trasferire detto contributo ai consorzi di bonifica in ragione delle attività a questi affidate. Si stabilisce altresì che per le spese non coperte da contributo pubblico si provveda con contributi privati a carico dei consorziati in rapporto ai benefici conseguiti (art. 6)
- e) Si stabiliscono le procedure da applicare in caso di inadempienza da parte dei privati nella realizzazione delle opere di bonifica minori (art. 7)
- f) Si stabilisce il contenuto degli atti di programmazione regionale e la possibilità della Giunta regionale di individuare ulteriori interventi non ricompresi in tali atti (art.8)
- g) Si stabilisce che il piano di bonifica venga predisposto dall'unione speciale di comuni che si può avvalere dei consorzi di bonifica ove operanti (art. 9);
- h) Si prevede la possibilità di erogare contributi alle unioni speciali di comuni per la predisposizione dei piani di bonifica e dei piani di classifica (art. 10);
- i) Si prevede la possibilità per la Regione di modificare gli ambiti territoriali dei consorzi di bonifica (art.11)
- j) Si stabilisce l'obbligo per i consorzi di svolgere servizi in forma associata per realizzare economie di scala. Il mancato adempimento secondo i termini stabiliti dalla Giunta regionale comporta il divieto per l'unione speciale di comuni di trasferire risorse ai consorzi di bonifica (art.12 bis)
- k) Si sostituisce il collegio dei revisori con il Revisore unico (art. 13)
- l) Si modificano le modalità di costituzione del CdA mediante l'elezioni per i consorziati privati e la nomina per i rappresentanti dell'unione speciale di comuni (art. 15)
- m) Si demandano al Regolamento regionale i termini per le elezioni consortili (art. 17 bis)
- n) Si definiscono i termini per la definizione dei piani di riparto della contribuzione e le modalità di riscossione dei contributi consortili di minore entità in coerenza con le disposizioni regionali in materia (art. 19)
- o) Si definisce il concetto di beneficio di bonifica in termini di presidio idrogeologico, idraulico e di disponibilità irrigua (art. 20)
- p) Si disciplinano i rapporti tra i consorzi di bonifica e i gestori del servizio idrico integrato demandando ad un regolamento regionale la determinazione delle interconnessioni tra reti considerate non significative ai fini della determinazione del contributo di bonifica (art. 21)
- q) Si ridefiniscono i compiti di vigilanza della Regione sugli atti obbligatori dei consorzi (art. 22)
- r) Si introduce il controllo di gestione quale processo interno diretto alla efficiente ed efficace gestione amministrativa dei consorzi (art. 25 bis)
- s) Si prevede, nella norma transitoria, un termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della legge per la delimitazione dei nuovi comprensori di bonifica e, nelle more di tale delimitazione, si stabilisce che restano gli ambiti dei comprensori ove sono operanti i consorzi di bonifica.
8. Per quanto riguarda gli effetti di natura finanziaria del provvedimento in esame si precisa che non si prevedono spese aggiuntive. Si tratta eventualmente di stabilire una concordanza tra le voci di spesa riclassificate da finanziare con i capitoli di spesa già previsti.

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

Disegno di legge: "Nuove norme in materia di bonifica. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica)".



**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 67 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative):

a. definisce gli ambiti territoriali dei comprensori di bonifica in modo da costituire unità omogenee sotto il profilo idrografico ed idraulico, funzionali alle esigenze della programmazione, esecuzione e gestione dell'attività di bonifica e di difesa del suolo, al fine di consentire una valida dimensione gestionale;

b. riordina le funzioni pubbliche in materia di bonifica e difesa del suolo disciplinando le attività di competenza regionale e ridefinendo le funzioni dei consorzi di bonifica;

c. ridefinisce i criteri e le procedure per lo svolgimento delle funzioni pubbliche e private dei consorzi di bonifica;

d. disciplina le funzioni di vigilanza e controllo della Regione sulle attività e sul funzionamento dei consorzi di bonifica al fine di assicurare la massima efficienza degli stessi.

**TITOLO I**  
**ULTERIORI MODIFICAZIONI ED**  
**INTEGRAZIONI ALLA LEGGE**  
**REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 30**  
**(NORME IN MATERIA DI BONIFICA)**

**Art. 2**  
*(Sostituzione dell'art. 2)*

1. L'articolo 2 della legge regionale 23

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica) è sostituito dal seguente:


**"Art. 2**  
**(Comprensori di bonifica)**

1. La Regione, ai fini della pianificazione, programmazione, esecuzione, manutenzione ed esercizio della bonifica, nonché della salvaguardia, tutela e valorizzazione dello spazio rurale, delimita i comprensori di bonifica in modo da costituire unità omogenee sotto il profilo idrografico, idraulico e morfologico, funzionali alle esigenze della programmazione, esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica di cui all'articolo 5 e di coordinamento dell'intervento pubblico con quello privato, nonché idonee a consentire una valida dimensione gestionale.

2. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali di cui alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali), provvede, con propri atti, alla delimitazione dei comprensori di bonifica nonché alle relative modificazioni. Gli atti di delimitazione e di eventuali modificazioni sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR) e nel sito istituzionale della Regione anche ai fini dell'assolvimento degli adempimenti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

3. Qualora gli atti di cui al comma 2 interessino comprensori interregionali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 73, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382).

4. L'atto di delimitazione e la cartografia relativa sono depositati presso la struttura regionale competente, le province, le unioni speciali di comuni competenti per territorio e la sede del

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

consorzio di bonifica interessato.”.

**Art. 3**  
*(Abrogazione dell'art. 3)*

1. L'articolo 3 della l.r. 30/2004 è abrogato.

**Art. 4**  
*(Sostituzione dell'art. 4)*

1. L'articolo 4 della l.r. 30/2004 è sostituito dal seguente:

**“Art. 4**  
*(Conferimento delle funzioni regionali in materia di bonifica)*

1. Nei comprensori di cui all'articolo 2, le funzioni regionali in materia di bonifica per gli interventi di cui all'articolo 5 sono conferite alle unioni speciali di comuni di cui al Titolo III, Capo I della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative).

2. Le unioni speciali di comuni svolgono le funzioni regionali di cui al comma 1 in forma coerente ed integrata con la gestione sostenibile del territorio, nel rispetto della programmazione regionale in materia di bonifica di cui all'articolo 8 e in modo coordinato con gli obiettivi, le procedure e le azioni previste dal piano di bacino di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ovvero dai piani per l'assetto idrogeologico (PAI) ai sensi dell'articolo 67 dello stesso d.lgs. 152/2006.

3. Qualora in un comprensorio di bonifica ricadono più unioni speciali di comuni, le funzioni di cui al comma 1 sono conferite all'unione speciale di comuni che ricopre territorialmente la maggiore parte del comprensorio di bonifica. E' fatta salva



**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

la facoltà dell'unione speciale di comuni che non ricopre territorialmente la maggior parte del comprensorio di bonifica di presentare progetti di interventi di bonifica alla Giunta regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1.

4. In caso di persistente inattività delle unioni speciali di comuni rispetto alle funzioni conferite di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta atti volti a provvedere, in via sostitutiva, allo svolgimento delle funzioni stesse, previa diffida all'unione speciale di comuni inadempiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 16 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione).

5. Restano in capo alla Regione le funzioni ed i compiti di programmazione e pianificazione delle attività di bonifica di cui all'articolo 8 ed ogni altra funzione non conferita all'unione speciale di comuni o ad altri enti locali.

6. Restano fermi tutti i compiti e le funzioni amministrative già conferiti alle province in materia di difesa del suolo di cui al d.lgs. 152/2006.”.

**Art. 5**

*(Sostituzione dell'art. 5)*

1. L'articolo 5 della l.r. 30/2004 è sostituito dal seguente:

**“Art. 5**

*(Interventi di bonifica)*

1. Gli interventi relativi alle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1 sono:

a) la realizzazione, la sistemazione e l'adeguamento della rete scolante, le opere di raccolta, le opere di approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione di acqua a prevalente uso irriguo;

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

b) le opere di sistemazione, regolazione e gestione dei corsi d'acqua di bonifica ed irrigui, comprese le opere idrauliche di bonifica sulle quali sono stati eseguiti interventi;

c) le opere di difesa del suolo da dissesto idrogeologico;

d) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque ai fini della bonifica idraulico-agraia;

e) le opere per la sistemazione idraulico-agraia, idraulico-forestale, silvo-pastorale e di forestazione;

f) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione delle opere di cui alle lettere a), b), c), d) ed e);

g) le opere finalizzate alla manutenzione ed al ripristino delle opere di bonifica;

h) le opere di approvvigionamento idrico, comprensivo della realizzazione e gestione della rete irrigua, adeguamento funzionale e normativo, ammodernamento e completamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo;

i) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;

l) gli interventi e le opere di riordino fondiario.

2. Le unioni speciali di comuni territorialmente competenti affidano, di norma, la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica di cui al comma 1 ai consorzi di bonifica territorialmente competenti, istituiti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale) ed operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nei territori dei comprensori di bonifica di cui all'articolo 2, ove non sono costituiti i consorzi di bonifica, le unioni speciali di comuni territorialmente competenti, possono affidare, previo

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

accordo, la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio degli interventi pubblici di cui al comma 1, all'Agenzia forestale regionale di cui alla l.r. 18/2011.

4. Gli interventi di cui al comma 1 sono individuati nel programma regionale per la bonifica e negli atti di programmazione di cui all'articolo 8, adottati dalla Giunta regionale.”.

**Art. 6**

*(Sostituzione dell'art. 6)*

1. L'articolo 6 della l.r. 30/2004 è sostituito dal seguente:

**“Art. 6**

*(Concorso regionale per gli interventi di bonifica)*

1. La Regione concede contributi a favore dell'unione speciale di comuni territorialmente competente per gli interventi di bonifica di cui all'articolo 5 nella misura massima del cento per cento del relativo onere, sulla base dei progetti presentati da una o più unioni speciali di comuni ed approvati dalla Giunta regionale.


2. L'unione speciale di comuni trasferisce il contributo di cui al comma 1 ai consorzi di bonifica e all'Agenzia forestale regionale, in ragione delle attività a loro affidate e tenuto conto della distribuzione, nel territorio di competenza, degli interventi di bonifica di cui all'articolo 5 e della conseguente differenziata onerosità che essi comportano.

3. Gli oneri per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio degli interventi di bonifica di cui all'articolo 5, non coperti dai contributi di cui al comma 1, sono a carico dei proprietari degli immobili, pubblici e privati, in rapporto ai benefici conseguiti, come definiti all'articolo 20. I compiti di recupero delle spese inerenti i servizi prestati, compresa l'emissione dei ruoli ai sensi degli articoli 19 e 19 bis, sono affidati dall'unione speciale di comuni ai consorzi

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

di bonifica ove operanti.

4. Nei comprensori di bonifica ove non sono istituiti e operanti consorzi di bonifica le funzioni relative, compresa l'emissione dei ruoli per il recupero delle spese inerenti i servizi prestati, sono esercitate dalle unioni speciali di comuni.”.

**Art. 7**

*(Modificazione ed integrazioni all'art. 7)*

1. Alla rubrica dell'articolo 7 della l.r. 30/2004, dopo la parola: "Opere" sono aggiunte le seguenti: "di bonifica minori".

2. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 30/2004, dopo la parola: "affidare" sono aggiunte le seguenti: "all'Agenzia forestale regionale o".

3. Il comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 30/2004 è sostituito dal seguente:

"4. In caso di inadempienza da parte dei privati nell'esecuzione delle opere di cui al comma 1 la competente unione speciale di comuni la affida al consorzio di bonifica territorialmente competente o all'Agenzia forestale regionale nei territori ove non opera il consorzio di bonifica, previa diffida agli interessati, con fissazione di un congruo termine per provvedere. L'unione speciale di comuni, tramite il consorzio di bonifica ove presente, si rivale sui proprietari inadempienti per la spesa relativa.".

**Art. 8**

*(Modificazioni ed integrazioni all'art. 8)*

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 30/2004 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale predispone il programma regionale pluriennale per la bonifica, di seguito denominato programma pluriennale, nel rispetto degli indirizzi programmatici contenuti nel piano regionale di sviluppo e nel documento

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

annuale di programmazione (DAP), nonché delle indicazioni del Piano urbanistico strategico territoriale (PUST) e degli strumenti di cui alla Parte III del d.lgs. 152/2006.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 30/2004 è sostituito dal seguente:

“2. Il programma pluriennale ha la finalità di garantire la bonifica idraulico-agraria per lo sviluppo rurale, la mitigazione del rischio idrogeologico, lo sviluppo e la gestione degli impianti irrigui, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli interventi di bonifica, il risparmio idrico e la valorizzazione della risorsa idrica ai fini prevalentemente agricoli e di miglioramento fondiario.”.

3. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 30/2004 è sostituita dalla seguente:

“a) stabilisce gli interventi e le azioni di bonifica considerate di preminente interesse regionale conferite alle unioni speciali di comuni ai sensi dell'articolo 4;”.

4. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 30/2004 è sostituita dalla seguente:

“b) individua gli indirizzi di programmazione per ciascun comprensorio di bonifica;”.

5. Al comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 30/2004, le parole: “dei soggetti di cui al comma 3, lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “degli enti rappresentati nel Consiglio delle Autonomie locali”.

6. Dopo il comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 30/2004 sono aggiunti i seguenti:

“6 bis. La Giunta regionale, con proprio atto, può individuare ulteriori interventi o azioni non inseriti nel programma pluriennale di cui al comma 1, da realizzare nel rispetto delle modalità e delle finalità previste dal programma stesso.

6 ter. Nelle more dell'approvazione del programma regionale di cui al comma 1 e



**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

dei relativi piani di bonifica, la Giunta regionale, con propri atti, individua gli interventi di cui all'articolo 5, coerenti con gli indirizzi programmatici regionali in materia di bonifica e con i piani di bacino e di tutela delle acque di cui al d.lgs 152/2006, da realizzare sulla base di progetti presentati da una o più unioni speciali di comuni.”.

**Art. 9**

*(Modificazioni ed integrazioni all'art. 9)*

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 30/2004, dopo le parole: “di cui all'articolo 2” sono aggiunte le seguenti: “, ivi compresi tutti i canali dei comprensori di bonifica utilizzati come recapito di scarichi di cui all'articolo 21”.

2. Il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 30/2004 è sostituito dal seguente:

“4. La proposta di piano di bonifica è predisposta dall'unione speciale di comuni competente per territorio che si avvale, di norma, dei consorzi di bonifica ove operanti, nel rispetto del programma regionale e degli atti di programmazione regionale in materia di bonifica di cui all'articolo 8.”.

3. Il comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 30/2004 è abrogato.

4. Al comma 8 dell'articolo 9 della l.r. 30/2004 ogni volta che ricorrono le parole: “Bollettino Ufficiale” sono sostituite dalle seguenti: “Bollettino ufficiale e nel sito istituzionale”.

**Art. 10**

*(Modificazioni ed integrazioni all'art. 10)*

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 30/2004 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione eroga contributi alle unioni speciali di comuni per la predisposizione dei piani di bonifica. La

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

Regione può erogare, altresì, contributi per la predisposizione dei piani di classifica di cui all'articolo 19.”

2. All'alinea del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 30/2004, le parole: “delle opere” sono sostituite dalle seguenti: “degli interventi di cui all'articolo 5”.

3. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 30/2004, le parole: “i finanziamenti della Regione” sono sostituite dalle seguenti: “i contributi regionali”.

4. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 30/2004 è sostituita dalla seguente:

“c) il contributo alle spese consortili da parte dei soggetti gestori del servizio idrico integrato e degli altri soggetti che utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque depurate di cui all'articolo 21;”.

5. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 30/2004 è sostituita dalla seguente:

“d) i canoni derivanti dalla concessione e dall'uso del demanio idrico regionale dei corsi d'acqua di bonifica e irrigui;”.

6. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 30/2004, le parole: “delle autorità di bacino” sono sostituite dalle seguenti: “dello Stato” e le parole: “affidati ai consorzi” sono soppresse.

7. Alla lettera g) del comma 2 della l.r. 30/2004, il segno di punteggiatura: “.” è sostituito dal seguente: “;”.


8. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 30/2004, è aggiunta la seguente:

“g bis) i cespiti provenienti dal servizio irriguo.”.

9. Dopo il comma 3) dell'articolo 10 della della l.r. 30/2004, è aggiunta il seguente:

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

"4. Con regolamento regionale sono individuati i criteri per la determinazione dei corsi d'acqua di bonifica e irrigui di cui al comma 2 lettera d).".

**Art. 11**

*(Modificazioni ed integrazioni all'art. 11)*

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 30/2004 è sostituito dal seguente:

"1. I consorzi di bonifica istituiti ai sensi del r.d. 215/1933 operanti alla data del 7 gennaio 2005, sono enti pubblici economici a struttura associativa dotati di autonomia funzionale e contabile, che operano secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza, economicità e pubblicità, soggetti alla vigilanza della Regione secondo quanto previsto dall'articolo 25."

2. Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 30/2004, la parola: "deliberato" è sostituita dalle seguenti: "dal regolamento di organizzazione e dal regolamento contabile deliberati".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 30/2004 è aggiunto il seguente:


"2 bis. Lo statuto consortile individua altresì l'ambito territoriale in cui opera il consorzio di bonifica. Per motivi organizzativi e gestionali, l'ambito territoriale del consorzio può essere modificato dalla Regione, tenuto conto dell'omogeneità idrografica ed idraulica dei costituendi ambiti consortili."

**Art. 12**

*(Modificazioni ed integrazioni all'art. 12)*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 30/2004, le parole: "predisposizione e deliberazione" sono sostituite dalle seguenti: "collaborazione alla predisposizione".



**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 30/2004, le parole: "delle opere pubbliche di bonifica di cui all'articolo 6" sono sostituite dalle seguenti: "degli interventi di bonifica di cui all'articolo 5".

3. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 30/2004, dopo le parole: "privati stessi" sono aggiunte le seguenti: "di cui all'articolo 7".

4. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 30/2004, le parole: "fluenti nei canali e nei cavi consortili" sono sostituite dalle seguenti: "defluenti nei canali dei comprensori di bonifica" e le parole: ", con il ricorso alle procedure di cui all'articolo 27 della l. 36/1994" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi della Parte III, Sezione III, Titolo IV del d.lgs. 152/2006".

5. Alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 30/2004, il segno di punteggiatura: "." è sostituito dal seguente: ";".

6. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 30/2004 è aggiunta la seguente:

"l bis) progettazione e realizzazione degli interventi, ivi compresa la manutenzione, previsti nei piani di bacino o nei piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) di cui al d.lgs. 152/2006."


7. I commi 2 e 4 dell'articolo 12 della l.r. 30/2004 sono abrogati.

8. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 30/2004, è aggiunto il seguente:

"5 bis. I consorzi di bonifica e l'Agenzia forestale regionale, in qualità di soggetti competenti all'esecuzione, manutenzione ed esercizio degli interventi di bonifica di cui all'articolo 5, sono individuati, fin dalla redazione dei relativi progetti, quali titolari di tutti i poteri espropriativi ai fini del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).”.

**Art. 13**

*(Integrazione della l.r. 30/2004)*

1. Dopo l'articolo 12 della l.r. 30/2004 è aggiunto il seguente:

**"Art. 12 bis**

**(Esercizio in forma associata delle funzioni consortili)**

1. I consorzi di bonifica di cui all'articolo 11, comma 1 per realizzare le opportune economie di scala e il coordinamento delle rispettive funzioni, esercitano in forma associata la tenuta del catasto consortile e dei servizi informatici, la gestione amministrativa del personale, l'aggiornamento del censimento degli scarichi, la predisposizione e l'aggiornamento dei piani generali di bonifica e tutela del territorio e dei piani di classifica e relativi perimetri di contribuenza, l'emissione dei ruoli e la relativa riscossione, la predisposizione dei progetti delle opere pubbliche e le funzioni di ufficiale rogante e ogni altra funzione associabile, con conseguente soppressione di analoghi servizi presenti nei singoli consorzi.

2. I consorzi di bonifica stipulano apposito accordo per l'esercizio associato delle funzioni di cui al comma 1 sulla base dei criteri e termini definiti dalla Giunta regionale con proprio atto.

3. In caso di mancato esercizio associato delle funzioni di cui al comma 1, entro il termine stabilito nell'atto della Giunta regionale di cui al comma 2, l'unione speciale di comuni non può affidare al consorzio di bonifica territorialmente competente inadempiente la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio degli interventi di bonifica di cui all'articolo 5.”.

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



## Art. 14

*(Modificazione all'art. 13)*

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 30/2004 è sostituita dalla seguente:

“d) il Revisore unico.”.

## Art. 15

*(Modificazioni ed integrazioni all'art. 14)*

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 30/2004 è sostituito dal seguente:

“1. L'Assemblea dei consorziati è costituita da tutti i proprietari di immobili, agricoli ed extra-agricoli, privati e pubblici, iscritti nel catasto del consorzio di bonifica, che godono dei diritti civili e sono obbligati al pagamento dei contributi consortili e dei legali rappresentanti dei comuni appartenenti all'unione speciale di comuni territorialmente competenti o loro delegati.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 30/2004 è sostituito dal seguente:

“2. L'Assemblea dei consorziati costituita dai proprietari degli immobili di cui al comma 1 è suddivisa in fasce di contribuzione ai fini della predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a).”.

3. Il comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 30/2004 è abrogato.


## Art. 16

*(Modificazione ed integrazione all'art. 15)*

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 30/2004 è sostituito dal seguente:

“1. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento e, alla scadenza del

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**



termine, rimane in carica per la gestione dell'ordinaria amministrazione del consorzio fino all'insediamento del nuovo organo. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, di cui:

a. tre eletti dai consorziati di cui all'articolo 14, comma 2;

b. due nominati dell'unione speciale di comuni territorialmente competente, o loro delegati.”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 30/2004 sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. Ai membri del Consiglio di amministrazione di cui al comma 1, lettera a) è riconosciuto un compenso omnicomprendivo per ogni seduta effettiva secondo i limiti fissati dalla Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto della normativa vigente sulla riduzione dei costi degli apparati amministrativi.

2 ter. Ai membri del Consiglio di amministrazione di cui al comma 1, lettera b) non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti.”.

**Art. 17**

*(Modificazione ed integrazioni all'art. 16)*

1. Il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 30/2004 è sostituito dal seguente:

“1. Il Consiglio di amministrazione elegge il Presidente tra i membri eletti dai consorziati di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a). Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente, presiede e convoca il Consiglio di amministrazione e svolge le funzioni indicate nello statuto.”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 30/2004 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti il vice Presidente.”.

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 30/2004 è aggiunto il seguente:

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

---

"3 bis. Quando il Presidente e il vice Presidente cessano dalla carica per qualsiasi motivo, è convocato, entro trenta giorni dalla cessazione, il Consiglio di amministrazione per provvedere alla loro sostituzione."



**Art. 18**  
*(Sostituzione all'art. 17)*

1. L'articolo 17 della l.r. 30/2004 è sostituito dal seguente:

**"Art. 17**  
**(Revisore unico)**

1. Le funzioni di revisore di conti sono svolte da un Revisore unico nominato dal Consiglio regionale tra gli iscritti nel registro ufficiale dei revisori dei conti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CE e la direttiva 83/349/CE e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Per i consorzi interregionali, la nomina avviene sentita la Regione interessata.

2. Il Revisore unico resta in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta. Il Revisore unico, alla scadenza del suo mandato o nel caso di decadenza degli organi consortili, resta in carica per lo svolgimento della ordinaria amministrazione fino al rinnovo del Revisore stesso.


3. Il Revisore unico, alla scadenza del suo mandato o nel caso di decadenza, resta in carica per lo svolgimento della ordinaria amministrazione fino al rinnovo del Revisore stesso."

**Art. 19**  
*(Sostituzione dell'art. 17 bis)*

1. L'articolo 17 bis della l.r. 30/2004 è sostituito dal seguente:

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI****"Art. 17 bis  
(Elezioni consortili)**

1. Le elezioni del Consiglio di amministrazione, da parte dei consorziati di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), si svolgono in data da definire dalla Giunta regionale, a decorrere dalla quarta domenica antecedente la scadenza naturale dell'organo, secondo le modalità ed i termini stabilite dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 4. In caso di cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti eletti, si procede a nuove elezioni."

**Art. 20  
(Integrazione all'art. 18)**

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 30/2004, dopo le parole: "consorzi di bonifica" sono aggiunte le seguenti: ", per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 12,".

**Art. 21  
(Modificazioni ed integrazioni all'art 19)**

1. Al termine del comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 30/2004 è aggiunto il seguente periodo: "Il perimetro di contribuenza individua, altresì, le aree che non traggono beneficio dalla bonifica, da escludere dalla contribuenza."

2. Il comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 30/2004 è sostituito dal seguente:

"2. Il piano di classifica e il relativo perimetro di contribuenza, prima dell'adozione da parte dei consorzi di bonifica, sono trasmessi alle province e all'unione speciale di comuni territorialmente competente ai fini dell'acquisizione del relativo parere, che deve essere reso entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente detto termine il parere è da intendersi come acquisito in senso

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

favorevole.”.

3. Al comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 30/2004, dopo le parole: "perimetro di contribuenza" è aggiunta la seguente: "adottati".

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 30/2004 sono aggiunti i seguenti:

"3 bis. Il piano di classifica e il relativo perimetro di contribuenza adottati dal consorzio di bonifica, sono trasmessi alla Giunta regionale per l'approvazione; l'atto di approvazione è pubblicato nel BUR. La pubblicazione nel BUR dell'atto di approvazione del piano di classifica e del relativo perimetro di contribuenza assolve gli adempimenti di cui alla l. 241/1990 e sostituisce a tutti gli effetti la trascrizione di cui all'articolo 58 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale).”.

"3 ter. Il piano di classifica è soggetto all'aggiornamento o modifica, con le stesse procedure previste dal presente articolo, a seguito di modifiche del Piano di bonifica di cui all'articolo 9 sulla base di indirizzi e prescrizioni stabiliti dalla Giunta regionale.”.

5. Al comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 30/2004, il periodo: "Il contributo è ripartito tra i proprietari in proporzione al beneficio ricevuto, calcolato sulla base degli indici contenuti nel piano di classifica di cui al comma 1" è sostituito dal seguente: "Dalle spese sono detratti i contributi pubblici di cui all'articolo 6 e le eventuali somme derivanti dai proventi delle concessioni, quelle derivanti da corrispettivi per servizi resi e quelle eventualmente erogate dalla Regione o da altri soggetti pubblici e ogni altro introito a qualsiasi titolo percepito.”.

6. I commi 5 e 6 dell'articolo 19 della l.r. 30/2004 sono abrogati.


**Art. 22**

*(Integrazione della l.r. 30/2004)*

1. Dopo l'articolo 19 della l.r. 30/2004 è

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

aggiunto il seguente:



"Art. 19 bis

(Piano di riparto dei contributi consortili)

1. I consorzi di bonifica, entro il 30 novembre di ciascun anno, sulla base delle spese di cui all'articolo 19, comma 4, risultanti dal bilancio di esercizio, approvano il piano annuale di riparto dei contributi consortili tra i proprietari contribuenti in base agli indici di beneficio ed ai parametri di contribuzione indicati nel piano di classifica degli immobili di cui all'articolo 19, comma 1.

2. Il contributo di cui al comma 1 ha natura di onere reale ed è esigibile dai consorzi di bonifica a norma dell'articolo 21 del r.d. 215/1933.

3. Il contributo di cui al comma 1 è oggetto di riscossione spontanea mediante avvisi di pagamento qualunque sia l'importo dello stesso. Il contributo inferiore alla soglia di economicità, prevista dalla legislazione regionale in materia di riscossione di crediti di modesta entità, viene accertato, iscritto a ruolo e riscosso in via coattiva solo quando la somma di più annualità raggiunge tale soglia. Qualora al termine di un quinquennio l'importo del contributo non raggiunge la soglia di economicità, il contributo è comunque riscosso bonariamente o accertato, iscritto a ruolo e riscosso in via coattiva, qualunque sia l'importo.

4. Negli avvisi emessi per il pagamento del contributo consortile di cui al comma 3, i consorzi di bonifica devono indicare la motivazione del tipo di beneficio, secondo l'indicazione di cui all'articolo 20, l'immobile a cui il contributo si riferisce ed il calcolo per la determinazione del contributo di bonifica. In presenza di più immobili facenti capo ad una unica ditta consortile si emette un unico avviso di pagamento."

Art. 23



**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

*(Modificazioni ed integrazione all'art. 20)*

1. Il comma 1 bis dell'articolo 20 della l.r. 30/2004 è sostituito dal seguente:

"1 bis. Il beneficio di cui al comma 1 può essere distinto in:

a. beneficio di presidio idrogeologico, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nelle aree collinari e montane dalle opere e dagli interventi realizzati dai consorzi di bonifica, suscettibili di difendere il territorio dai fenomeni di dissesto idrogeologico e di regimare i deflussi montani e collinari della rete idraulica minore;

b. beneficio di natura idraulica individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati in ambiti territoriali di collina e di pianura, regimati dalle opere e dagli interventi di bonifica, che li preservano da allagamenti e ristagni di acque comunque generati nonché dagli effetti degli eventuali sfiori provenienti dai sistemi di fognatura pubblica o da scolmatori di piena;

c. beneficio di disponibilità irrigua individuato nel vantaggio tratto dagli immobili sottese ad opere di bonifica ed a opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue."

2. Dopo il comma 1 bis della l.r. 30/2004 è aggiunto il seguente:

"1 ter. La Giunta regionale, in relazione all'evoluzione e all'effettivo esercizio delle funzioni di bonifica, può individuare ulteriori tipologie di beneficio rispetto a quelle definite al comma 1 bis."

3. Il comma 6 dell'articolo 20 della l.r. 30/2004 è abrogato.

**Art. 24**

*(Sostituzione dell'art. 21)*

1. L'articolo 21 della l.r. 30/2004 è sostituito dal seguente:

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

"Art. 21  
(Utilizzi razionali e plurimi delle risorse  
idriche)



1. Gli immobili siti in aree urbane ove il gestore del servizio idrico integrato di cui alla Parte III del d.lgs. 152/2006 svolga anche l'attività di allontanamento delle acque senza significative interconnessioni con la rete di canali che raccolgono e convogliano le acque stesse, sulla base di parametri tecnici stabiliti con il regolamento regionale di cui al comma 3, non possono essere soggetti al contributo di bonifica per lo scolo e l'allontanamento delle acque meteoriche, fermo restando l'obbligo della corresponsione del contributo di bonifica in relazione al beneficio di difesa idraulica, ove presente.

2. Fermo restando il rispetto della disciplina sulla qualità delle acque degli scarichi, chiunque, non associato ai consorzi di bonifica, utilizza canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, deve contribuire alle spese sostenute dal Consorzio tenendo conto della portata di acqua scaricata. Tale contributo è dovuto anche dal gestore del servizio idrico integrato, sia per gli scarichi diretti di fognature nei canali dei comprensori di bonifica, sia per quelli che avvengono tramite le opere funzionali al sistema di fognatura, quali gli scolmatori di piena, sia per il vantaggio derivante al complessivo sistema fognario urbano degli interventi di cui all'articolo 5 con specifico riferimento alla funzioni di allontanamento delle acque.

3. Con regolamento regionale sono individuati i criteri per la determinazione delle interconnessioni tra le reti considerate non significative di cui al comma 1, nonché i criteri sulla base dei quali il consorzio di bonifica determina il contributo di cui al comma 2.

4. L'unione speciale di comuni, tramite i

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

consorzi di bonifica e l'Agenzia forestale regionale, ove non presenti i consorzi, censisce, entro il 31 marzo 2013, tutti gli scarichi nei canali dei comprensori di bonifica ed aggiorna, annualmente, il censimento, dandone comunicazione alla Regione.

5. Qualora in capo all'utente permanga l'obbligo di corrispondere sia la tariffa del servizio idrico integrato che il contributo di bonifica, il gestore del servizio idrico integrato e il consorzio competente per territorio o l'Agenzia regionale forestale, ove non presente il consorzio, possono accordarsi per consentire, nel rispetto delle relative discipline, la riscossione unitaria degli importi dovuti dall'utente.".

**Art. 25**

*(Modificazioni ed integrazioni all'art. 22)*

1. Al comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 30/2004, dopo le parole: "del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267" sono aggiunte le seguenti: "e dell'articolo 75, comma 9 del d.lgs 152/2006".

2. Al comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 30/2004, le parole: "con gli enti gestori del servizio idrico integrato degli ambiti territoriali ottimali – ATO, costituiti a norma della l. 36/1994" sono sostituite dalle seguenti: "con l'autorità d'ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato".

3. Al comma 3 dell'articolo 22 della l.r. 30/2004, le parole: "dall'articolo 28 della l. 36/1994" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 167 del d.lgs 152/2006".

**Art. 26**

*(Modificazione ed integrazione all'art. 23)*


1. Al comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 30/2004, le parole: "all'organo che ha emesso l'atto" sono sostituite dalle seguenti: "al Consiglio di amministrazione".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 23

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

della l.r. 30/2004 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Sul ricorso di cui al comma 2, il Consiglio di amministrazione del consorzio delibera le controdeduzioni, da inviare entro trenta giorni dalla loro adozione, alla Giunta regionale per il relativo controllo di cui all'articolo 25."

**Art. 27**

*(Modificazione all'art. 24)*

1. Al comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 30/2004, le parole: ", dalla legge regionale 5 settembre 1994, n. 31 e dal regolamento consortile" sono sostituite dalle seguenti: "e dalla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali)".

**Art. 28**

*(Modificazioni ed integrazioni all'art. 25)*

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 30/2004 è sostituita dalla seguente:

"a) l'approvazione da parte della Giunta regionale:

1) degli statuti e loro modifiche;

2) dei piani di classifica del comprensorio per il riparto della contribuenza e loro modifiche."

2. La lettera a bis) del comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 30/2004 è sostituita dalla seguente:

"a bis) il controllo di legittimità da parte della Giunta regionale sulle deliberazioni dei consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica concernenti:

1) i bilanci annuali e pluriennali di previsione e relative variazioni;


2) i conti consuntivi;

3) i conti economici e lo stato

---

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**


---



patrimoniale;

4) la relazione sull'attività svolta in relazione ai programmi e progetti ad esso affidati;

5) le decisioni assunte in ordine ai ricorsi di cui all'articolo 23;

6) l'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione e relative sostituzione, ivi inclusa quella del Presidente e vice Presidente;".

3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 30/2004 è abrogata.

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 30/2004 sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. La struttura regionale competente può chiedere ai consorzi documenti, informazioni e chiarimenti e può disporre ispezioni e perizie volte ad accertare il regolare funzionamento degli organi ed il regolare esercizio dell'attività del consorzio, con particolare riguardo alle spese di funzionamento e agli interventi da realizzare.

2 ter La Regione esercita il potere sostitutivo sui consorzi nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell'esercizio delle funzioni regionali di cui all'articolo 4, anche mediante la nomina di un Commissario ad acta, previa diffida al consorzio inadempiente, con fissazione di un congruo termine per provvedere, non inferiore comunque ai sessanta giorni."

**Art. 29**

*(Integrazione alla l.r. 30/2004)*

1. Dopo l'articolo 25 della l.r. 30/2004 è aggiunto il seguente:

**"Art. 25 bis**

**(Gestione patrimoniale e finanziaria dei consorzi di bonifica e controllo di gestione)**

1. L'organizzazione e la gestione contabile e finanziaria dei consorzi di

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

bonifica si ispirano ai principi di efficacia, di efficienza ed economicità, il cui rispetto è verificato mediante azioni di monitoraggio. A tal fine la Regione adotta norme regolamentari cui i consorzi sono tenuti ad adeguarsi.

2. I consorzi di bonifica redigono il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il conto economico, lo stato patrimoniale nonché una relazione sull'attività svolta, nel rispetto dei criteri e delle modalità indicati dal regolamento regionale di cui al comma 1.

3. I consorzi di bonifica provvedono, tenuto conto dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui al decreto legislativo 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire:

a. la rispondenza rispetto ai programmi e ai progetti contenuti nei documenti previsionali e programmatici e l'adeguatezza rispetto alle risorse finanziarie disponibili;

b. la verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e progetti ad essi affidati o concessi;


c. la gestione efficace ed efficiente dei processi di attivazione e di gestione dei servizi;

d. la tenuta della contabilità anche rispetto alle esigenze delle strutture gestionali interne;

e. il monitoraggio dei costi dell'attività consortile, con particolare riferimento al costo per il personale.

4. I consorzi di bonifica provvedono al controllo interno di gestione secondo quanto previsto in materia per gli enti locali, eventualmente anche attraverso un soggetto esterno qualificato.

5. I consorzi di bonifica possono ricorrere all'indebitamento solo per



**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

finanziare spese per investimenti, fatto salva la possibilità di ricorrere all'indebitamento per anticipare, in tutto o in parte, le entrate derivanti dagli oneri di contribuzione risultanti dal piano annuale di riparto.

6. I consorzi di bonifica adottano, entro i termini e con le modalità stabile dalla presente legge e dallo statuto, il bilancio di previsione per l'anno successivo e il conto consuntivo nel rispetto dei principi dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario.”.

**Art. 30**

*(Modificazione all'art. 26)*

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 30/2004 le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

- “a) 10, comma 4;
- b) 11, comma 2;
- c) 14, comma 4;
- d) 21, comma 3
- e) 25 bis, comma 1.”.

**Art. 31**

*(Modificazione all'art. 27)*

1. Il comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 30/2004 è abrogato.

**Art. 32**

*(Modificazioni all'art. 29)*

1. Al comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 30/2004, le parole: “lettere a), b), d), e), f), g), i) e, per quanto previsto alla lettera j)” sono sostituite dalle parole: “a), b), d) e), f) e h) e, per quanto previsto alla lettera i)”.

2. Al comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 30/2004, le parole: “lettere c), h), k) e, per quanto previsto alla lettera j)” sono sostituite dalle seguenti: “c), g) e l) e, per

**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

quanto previsto alla lettera i)".

**Art. 33**

*(Abrogazioni alla l.r. 30/2004)*

1. La cartografia "allegato A" della l.r. 30/2004 è abrogata.
2. L'Allegato "Attuazione dell'articolo 27 del decreto legge 248/2007, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2008, n. 31" è abrogato.


**Art. 34**

*(Norme transitorie e di prima applicazione)*

1. Le unioni speciali di comuni, dalla data di approvazione dei propri regolamenti di organizzazione e funzionamento subentrano alla Regione nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni conferite ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 30/2004, come sostituito dalla presente legge. I procedimenti iniziati e non conclusi precedentemente alla data del subentro si concludono ai sensi delle disposizioni vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento.

2. Le unioni speciali di comuni, entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 1 predispongono la proposta dei nuovi piani di bonifica, tutela e valorizzazione di cui all'articolo 9 della l.r. 30/2004, come modificato dalla presente legge. Fino all'approvazione dei nuovi piani di bonifica, restano in vigore quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro novanta giorni dalla data dei regolamenti di organizzazione e funzionamento dell'unione speciale di comuni, i consorzi di bonifica, ai fini dello svolgimento delle funzioni a loro affidate ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 30/2004, come modificato dalla presente legge, adottano i nuovi piani di classifica e relativo perimetro di contribuenza di cui all'articolo 19 della stessa l.r. 30/2004. Fino alla loro approvazione restano in vigore quelli vigenti alla data di entrata in vigore della






**REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI**

presente legge.

4. Fino ad approvazione del regolamento regionale di cui all'articolo 21, comma 3 della l.r. 30/2004, così come sostituito dalla presente legge, i soggetti gestori del servizio idrico integrato, che utilizzano corsi d'acqua naturali o artificiali gestiti dai consorzi di bonifica come recapito di acque reflue urbane depurate, hanno l'obbligo di contribuire, ai sensi del d.lgs. 152/2006, alle spese consortili di manutenzione ed esercizio dei predetti corsi d'acqua, in proporzione al beneficio ottenuto, determinato secondo i criteri previgenti alla data di entrata in vigore della presente legge.



5. Gli interventi di bonifica di cui all'articolo 5 della l.r. 30/2004, come sostituito dalla presente legge, non conclusi dai consorzi di bonifica, alla data di subentro di cui al comma 1 sono da questi portati a completamento secondo le disposizioni vigenti al momento dell'avvio del relativo provvedimento.

6. Le attività di manutenzione ed esercizio degli interventi di bonifica, ivi compresa la vigilanza, di cui all'articolo 5 della l.r. 30/2004, come sostituito dalla presente legge, continuano ad essere svolte, anche dopo la data di subentro di cui al comma 1, dai soggetti affidatari fino a diversa determinazione dell'unione speciale di comuni territorialmente competente.

7. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla delimitazione dei comprensori di bonifica ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 30/2004 così come sostituito dalla presente legge.

8. Fino alla delimitazione dei comprensori di bonifica di cui al comma 7 restano in vigore gli ambiti dei comprensori di bonifica ove sono costituiti i consorzi di bonifica operanti alla data di entrata in vigore della presente legge.



# Regione Umbria

Giunta Regionale



## SCHEDA DEGLI ELEMENTI FINANZIARI DISEGNO DI LEGGE

---

**SERVIZIO PROPONENTE:** Politiche agricole, produzioni vegetali e sviluppo locale

**OGGETTO:** Nuove norme in materia di bonifica. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30

---

### SEZIONE I<sup>1</sup>


1. **DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI:** il ddl in oggetto modifica ed integra in maniera sostanziale la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica) accogliendo i principi dettati dal legislatore regionale all'art. 67 della L.R.18/2011 e riferiti:
- alla ridefinizione dei comprensori di bonifica e le modalità di delimitazione dei relativi ambiti territoriali;
  - al riordino delle funzioni pubbliche di competenza dei consorzi di bonifica ed il conferimento di quelle regionali finalizzate alla bonifica e alla difesa del suolo alle unioni speciali di comuni;
  - all'adeguamento dei criteri e le procedure per lo svolgimento delle funzioni pubbliche e private dei Consorzi di bonifica
  - alle funzioni di vigilanza e controllo della Regione sulle attività e sul funzionamento dei Consorzi di bonifica al fine di assicurare la massima efficienza degli stessi.

### RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE:

Legge regionale 18/2011 articolo 67

---

<sup>1</sup> da completare a cura della Direzione proponente



**ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL PROVVEDIMENTO:**

**Entrata:**


Art./comma	Natura dell'entrata	Proposta anno in corso (importo in Euro)	Proposta a regime (importo in Euro)
.			
.			
.			
.			
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Spesa:**

Art./comma	Natura della spesa	Proposta anno in corso (importo in Euro)	Proposta A regime (importo in Euro)
.			
.			
.			
.			
	<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo da finanziare</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE:**

**DATI E FONTI UTILIZZATI:**



**ABROGAZIONI E CONFLUENZA DEI FINANZIAMENTI:**

Avendo modificato/integrato gli interventi soggetti a finanziamento, è necessario adeguare tramite una tabella di corrispondenza i capitoli di spesa con i pertinenti articoli (e commi/lettere) oggetto di finanziamento regionale. Si conferma comunque che il ddl in oggetto non prevede alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.

**Tabella di concordanza**


art. 29 della LR.30/2004 vigente			ridefinizione voci di spesa in base al ddl		
Norme	lettere	cap.	Norme	lettere	cap.
art.5 c. 1	a	7704	art.5 c. 1	a	7704
	b	7704		b	7704
	d	7704		d	7704
	e	7704		abrogato	abrogato
	f	7704		e	7704
	g	7704		f	7704
	i	7704		h	7704
	j	7704		i	7704
art.5 c. 1	c	3768		c	3768
	h	3768		g	3768
	k	3768		l	3768
	j	3768		i	3768
art. 10, c. 1		3768	art. 10, c. 1		3768
art. 10, c. 2 lett. e		3768	art. 10, c. 2 lett. e		3768
art. 10 c. 3		7706	art.10.c.3		7706

PROPOSTA DI REPERIMENTO FONDI:

ANNOTAZIONI E OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE:

Per il Servizio proponente

f.to Franco Garofalo



**SEZIONE II <sup>2</sup>**

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI E DELLA COPERTURA PROPOSTE:


QUADRO FINANZIARIO a regime			
Saldo da finanziare a pareggio: € _____ 0 _____			
	Entrata (importo in Euro)	Spesa (importo in Euro)	
• mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate	_____		
• utilizzo fondi speciali		_____	
• riduzione autorizzazioni di spesa		_____	
• a carico di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio		_____	
• mediante riduzione di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio		_____	
<b>Totale</b>	_____	_____ 0	

**VARIAZIONI ATTINENTI ALL'ESERCIZIO IN CORSO:**

Il presente disegno di legge rappresenta una legge di modifica ed integrazione della legge 30 del 23 dicembre 2004 in accoglimento dei principi introdotti dall'art 67 della L.r. 18/2011. In particolare ridefinisce i comprensori di bonifica, riordina le funzioni pubbliche di competenza dei consorzi di bonifica ed il conferimento di quelle regionali alle unioni speciali di comuni, adegua i criteri e le procedure per lo svolgimento delle funzioni pubbliche e private dei Consorzi di bonifica e dispone relativamente alle funzioni di vigilanza e controllo della Regione sulle attività e sul funzionamento dei Consorzi di bonifica al fine di assicurare la massima efficienza degli stessi.

Tale disegno di legge non presenta né nuove tipologie di spesa a carico del bilancio regionale né modifiche di importi rispetto alle previsioni del bilancio regionale, delle modifiche alla norma finanziaria sono necessarie contenuta nella legge 30/2004 soltanto per adeguarla al nuovo impianto normativo.

<sup>2</sup> da completare a cura del Servizio bilancio e finanza




---

**MODULAZIONE RELATIVA AGLI ANNI COMPRESI NEL BILANCIO PLURIENNALE:**

Saldo da finanziare	2013	2014	2015
• Spesa corrente	0	Legge finanziaria	Legge finanziaria
• Spesa in conto capitale	0	Legge finanziaria	Legge finanziaria

---

**MODALITÀ DI COPERTURA NEGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO:**

La modalità di copertura per gli anni successivi al primo non muta rispetto al quadro normativo attuale della l.r. 30/2004 che prevede il rinvio alla legge finanziaria regionale.

---

**ANNOTAZIONI:** Sulla base di quanto espresso si propone la seguente modifica alla norma finanziaria della Lr. 30/2004

(Integrazioni all'art. 29 - Norme finanziarie)

1. Dopo il comma 1 dell'art. 29 della l.r. 30/2004 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Dal 2013, al finanziamento degli interventi previsti all' articolo 5, comma 1 , lettere a), b), d), e), f), h) e, per quanto previsto alla lettera i), limitatamente alla manutenzione straordinaria, si fa fronte con gli stanziamenti allocati nella unità previsionale di base del bilancio regionale 2013, parte spesa, 07.2.005 denominata " Investimenti in materia di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario" (cap. 7704)."

2. Dopo il comma 2 dell'art. 29 della l.r. 30/2004 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Dal 2013, al finanziamento regionale degli interventi previsti all' articolo 5, comma 1 , lettere c), g), l) e, per quanto previsto alla lettera i), limitatamente alla manutenzione ordinaria, e dall' articolo 10, comma 1 e comma 2 lettera e), si fa fronte con gli stanziamenti allocati nella unità previsionale di base del bilancio regionale 2013, parte spesa, 07.1.009 denominata " Bonifica ed irrigazione" (cap. 3768)."

3. Al comma 4 dell'art. 29 della l.r. 30/2004 le parole "1, 2 e 3," sono sostituite dalla parola "precedenti".

Servizio Bilancio e finanza

---



# Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE,  
UMANE E STRUMENTALI

---

**OGGETTO:** Nuove norme in materia di bonifica. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30

---

## PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 18.06.2013

IL DIRETTORE  
DOTT. GIAMPIERO ANTONELLI





# Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato regionale "Politiche agricole ed agroalimentari. Sviluppo rurale. Programmazione forestale e politiche per lo sviluppo della montagna. Promozione e valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici. Aree protette. Parchi. Caccia e pesca."

**OGGETTO:** Nuove norme in materia di bonifica. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30

## PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 20/06/2013

Assessore Fernanda Cecchini.

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li

L'Assessore

Perugia, li 20 GIU. 2013  
Per copia conforme  
all'originale.



IL FUNZIONARIO